

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1862

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, SALVI, DE LUCA,  
SMURAGLIA, BARRA, BASTIANETTO, PELELLA, GRUOSSO,  
CARNOVALI, SCIVOLETTO, DI ORIO, BEDONI, BRIGANDI,  
CASADEI MONTI, RUSSO, BETTONI BRANDANI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, PAGANO, IMPOSIMATO, ANGELONI, LAFORGIA,  
BARBIERI, BUCCIARELLI, LONDEI e BEDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1995

---

Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le tematiche relative alla condizione degli anziani nel nostro Paese, alle forme di tutela e agli strumenti per l'inclusione sociale ed economica, divengono sempre più importanti, a fronte della evoluzione demografica e alla necessità di migliorare le strutture socio-assistenziali destinate al cittadino anziano. Questo processo è forse più rilevante di un più ampio processo di riforma del nostro Stato sociale, adeguandolo ai più elevati *standard* delle moderne democrazie.

Verificare l'attuazione della legislazione di sostegno e coordinare l'iniziativa parlamentare diviene quindi un momento importante nell'ambito più generale della elaborazione di progetti e di una iniziativa legislativa con caratteri di idoneità e di stimolo agli operatori sociali e dell'assistenza.

Peraltro, nelle esperienze di alcuni Paesi del Nord Europa esistono momenti di rilievo istituzionali di analisi e di proposta sui tempi della condizione sociale dei soggetti deboli, ed in particolare del cittadino anziano.

Funzioni di promozione e coordinamento dell'iniziativa legislativa che si affiancano al ruolo del difensore civico (dalla figura dell'*Ombudsman* svedese) quale strumento per la verifica della attività e della relazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

L'*Ombudsman* è in origine funzione di emanazione parlamentare e diviene successivamente garante del cittadino. La necessità di collegare gli strumenti di tutela e di verifica della condizione del cittadino anziano impone anche nel nostro Paese l'istituzione di strumenti di natura consultiva ed istituzionale da un lato, e con funzione di raccordo con gli enti locali e la pubblica amministrazione dall'altro. Con questo disegno di legge si intende assolvere al primo

obiettivo: istituire una commissione consultiva interparlamentare.

Il livello di tutela e di garanzia, l'efficacia degli interventi realizzati, la promozione di indagini, iniziative e la definizione di interventi necessitano di una sede di confronto tra le forze politiche e parlamentari con carattere permanente.

I modelli di riferimento operanti nei Paesi stranieri suggeriscono, infatti, la combinazione di una sede permanente di proposta a confronto, avente rilievo istituzionale e l'operatività sul territorio del difensore civico, quale garante del rapporto con la pubblica amministrazione e strumento di verifica della condizione del soggetto debole. La modificazione della struttura demografica del nostro Paese richiede degli adeguamenti sia di natura istituzionale che relativamente agli strumenti di inclusione economico-sociale.

D'altra parte, il mondo degli anziani è oggi quantomai variegato: diversificate le aspettative ed i bisogni, così come le condizioni economiche, sanitarie ed abitative sul territorio.

Da qui l'esigenza di un costante monitoraggio, di una sede di confronto e di stimolo per iniziative, legislative e di natura amministrativa.

Con questo disegno di legge viene costituita, quale sede con rilievo istituzionale, una «Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano» comitato interparlamentare con natura consultiva e propositiva.

La Consulta è promossa dalle Presidenze di Camera e Senato e si pone le seguenti finalità: promozione di iniziative ed indagini per verificare il livello di garanzia offerto dall'ordinamento giuridico, l'efficacia dei provvedimenti presi e la condizione del cittadino anziano, stimolo e definizione di interventi di natura giuridica, amministrativa e legislativa e coordinamento degli stru-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti volti a migliorare il livello di vita del cittadino anziano ed il sostegno, tecnico-legislativo e giuridico, alle iniziative del Parlamento.

La Consulta strumento di natura consultiva viene eletta ad ogni legislatura, su stimolo dei Presidenti delle Camere e su iniziativa dei Presidenti dei Gruppi parlamentari costituitisi, ai quali compete la nomina dei componenti la Consulta in numero proporzionale alla loro consistenza.

Il Presidente della Consulta è invece nominato direttamente dai Presidenti di Camera e Senato.

La Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano ha funzione consultiva

per l'attività del Parlamento e del Governo sui temi della tutela della condizione e dell'inserimento del cittadino anziano.

La Consulta rappresenta il Parlamento nella promozione di incontri ed iniziative con le associazioni del volontariato, le forze sociali ed economiche ed il mondo accademico per stimolare audizioni, iniziative e proposte a favore dell'anziano.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Consulta si avvale della consulenza e dei supporti tecnici necessari, con l'ausilio inoltre delle strutture di ricerca e studio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Consulta per la tutela dei diritti  
del cittadino anziano)*

1. Le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica promuovono l'istituzione di un comitato interparlamentare denominato «Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano».

**Art. 2.**

*(Finalità)*

1. Finalità della Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano sono:

a) la promozione di iniziative volte alla tutela della condizione dell'anziano;

b) la promozione di indagini ed inchieste per verificare il livello di garanzia offerto dall'ordinamento al cittadino anziano ed il grado di efficacia dei provvedimenti;

c) lo stimolo e la definizione di interventi di natura legislativa, giuridica ed amministrativa volti a migliorare le condizioni sociali ed economiche dell'anziano;

d) la promozione di iniziative, a livello nazionale e territoriale, per favorire l'inserimento sociale ed economico del cittadino anziano;

e) il coordinamento degli strumenti legislativi destinati ad innovare e migliorare il livello di assistenza socio-sanitaria;

f) l'ausilio, sotto il profilo tecnico-legislativo e giuridico, e la consulenza alle iniziative parlamentari volte alla tutela e all'inserimento del cittadino anziano.

**Art. 3.**

*(Costituzione)*

1. I componenti la Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano sono nomi-

nati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su designazione dei Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari.

2. I Gruppi parlamentari sono rappresentati nella Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

#### Art. 4.

##### *(Composizione)*

1. La Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano è composta da dodici deputati e dodici senatori, oltre al Presidente.

2. La Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano è presieduta da un membro del Parlamento, nominato d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano, alla prima convocazione, nomina due vicepresidenti e due segretari.

#### Art. 5.

##### *(Attribuzioni)*

1. La Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano ha funzione consultiva per l'attività del Parlamento e del Governo sui temi della tutela della condizione e dell'inserimento del cittadino anziano.

2. La Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano, a nome e in rappresentanza del Parlamento, promuove incontri ed iniziative con le associazioni del volontariato, le forze sociali ed economiche ed il mondo accademico per stimolare analisi, proposte ed interventi a favore dell'anziano.

#### Art. 6.

##### *(Consulenze)*

1. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni la Consulta di cui alla presente

legge si avvale degli strumenti tecnici e consultivi che ritiene necessari.

Art. 7.

*(Oneri)*

1. Gli oneri relativi al funzionamento della Consulta di cui alla presente legge sono posti, in misura uguale, a carico del bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.